

Coronavirus: Informazioni attuali sulla copertura assicurativa e notifica dei sinistri

(Stato mezzo aprile)

Il Coronavirus pone a tutti grandi sfide. Il Servizio di assicurazione di CURAVIVA è a supporto degli Istituti anche in questi tempi.

1. Assicurazione epidemia

Nella misura in cui un Istituto è assicurato presso AXA tramite il contratto quadro CURAVIVA per **l'assicurazione di cose con una copertura complementare per l'assicurazione epidemia**, vale quanto segue: Le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili al contratto escludono i danni le cui conseguenze sono da imputare ad una pandemia di livello 5 e 6 secondo le direttive dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Conseguentemente è da fare una distinzione;

- Casi COVID-19 che sono sopraggiunti prima della decisione dell'OMS dell'11.3.2020 sono assicurati. Si raccomanda una notifica immediata, anche se non è ancora possibile determinare l'entità del danno.
- Casi COVID-19 che sono sopraggiunti a partire dal 12.03.2020 cadono, secondo AXA, sotto la clausola di esclusione per pandemie di livello 5 e 6 secondo le direttive dell'OMS. Malgrado ciò i sinistri devono comunque essere annunciati al vostro Broker in previsione di una possibile futura richiesta. Non si può infatti escludere che il Consiglio federale parli in seguito di garanzie o simili alla stregua delle banche. Considerata la portata economica della crisi, anche il Tribunale federale potrebbe occuparsi di questioni giuridiche poco chiare.

Situazione della copertura nel Contratto quadro CURAVIVA:

- Le polizze esistenti continuano ad essere valide e soddisfano l'effettivo scopo dell'assicurazione epidemia: Copertura degli eventi locali come Norovirus, cimici da letto, salmonella, ecc.

La conclusione di una nuova assicurazione epidemia è ancora possibile e l'approfondimento di questa copertura è auspicabile. Il Contratto quadro con AXA è l'unica opzione ancora possibile per la stipula di una polizza assicurativa. AXA, come altri assicuratori, ha altrimenti imposto il divieto di sottoscrivere ulteriori simili coperture.

Polizze fuori dal Contratto quadro:

- Una raccomandazione generale non è possibile; Sul mercato si trovano differenti condizioni di assicurazione. Ogni polizza cose o epidemia è da verificare singolarmente.
- Se questo tipo di assicurazione potrà ulteriormente esistere sarà decisione individuale delle società. La stessa potrà fa valere il suo diritto attraverso la disdetta su sinistro o la continuazione con nuove condizioni contrattuali.

2. Lavoro temporaneo: Fate attenzione a quanto segue

Nell'attuale situazione è constatata l'assunzione di personale all'infuori dei normali contratti di lavoro a tempo indeterminato. La seguente panoramica vuole aiutarvi ad acquisire fiducia nelle questioni assicurative:

Personale temporaneo assunto (senza prestito)

- Cassa pensione: Non devono essere annunciati dipendenti con una durata contrattuale inferiore ai 3 mesi (da considerare comunque le disposizioni nel regolamento di cassa). In caso di modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato l'annuncio alla cassa pensione deve essere immediato (art. 2 LPP e art. 1j, cpv1, lettera b dell'Ordinanza OPP2).
- LAINF: Non c'è margine di manovra. Tutti i dipendenti sono automaticamente assicurati.
- Indennità giornaliera malattia: La polizza è da verificare. Di regola queste persone rientrano nelle persone assicurate. Spesso si constatano delle condizioni peggiorative (p.es. limiti di coperture per le prestazioni complementari o libero passaggio all'assicurazione individuale).

Personale a prestito tramite una società professionalmente riconosciuta (Adecco, ecc..)

- Non c'è margine di manovra. I collaboratori restano dipendenti della società di prestito del personale ed assicurati in tutti gli ambiti.

Personale prestato a tempo determinato da un altro Istituto o società (p.es. dal settore alberghiero)

- Non c'è margine di manovra. I dipendenti restano dipendenti della società prestatrice ed assicurati in tutti gli ambiti.
- Nota: potrebbe essere necessario un intervento presso la società prestatrice. Se la società mutuante ha registrato un lavoro a tempo parziale, deve cancellare le singole persone dal lavoro a tempo parziale presso l'assicurazione contro la disoccupazione per tutta la durata del prestito.

(Temporanei) trasferimento di personale con l'accordo di un nuovo contratto di lavoro

- Potrebbe esserci un piccolo margine di manovra (vedi personale temporaneo). Si applicano le polizze assicurative e le condizioni dell'Istituto
- Nota: il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro deve essere sospeso o risolto. Il precedente datore di lavoro non può più chiedere un'indennità di lavoro a tempo parziale per queste persone.

Personale volontario (gratuito)

- Cassa pensioni: questo gruppo di persone non è assicurabile.
- Assicurazione contro gli infortuni (LAINF): non esiste alcuna copertura assicurativa. Per questo motivo molte Istituzioni dispongono di un'assicurazione collettiva per questo

gruppo di persone al di fuori della LAINF. L'assicurazione contro gli infortuni esiste automaticamente per gli Istituti che hanno aderito al contratto di responsabilità civile generale CURAVIVA (indipendentemente da qualsiasi responsabilità).

3. Assicurazione di persone

Indennità giornaliera di malattia

- Se i dipendenti si ammalano di COVID-19, l'assicurazione d'indennità giornaliera entra in vigore dopo il periodo d'attesa concordato contrattualmente. A tutt'oggi, una verifica delle condizioni di assicurazione delle varie compagnie di assicurazione non ha ancora rilevato l'esclusione delle conseguenze di una pandemia.
- Ciò vale anche se i dipendenti si ammalano durante le vacanze.
- Non esiste alcuna copertura assicurativa se i dipendenti in buona salute non possono tornare dalle vacanze a causa di restrizioni di viaggio o chiusura delle frontiere. In questo caso, non è dovuto alcun salario da parte del datore di lavoro.

Assicurazione infortuni LAINF

- COVID-19 è considerato una malattia, non un infortunio.
- La LAINF assicura anche le malattie professionali. Ad esempio, se un dipendente è infetto durante la sua attività professionale, può essere assicurato a determinate condizioni.
- Ogni caso deve essere esaminato singolarmente poiché la prassi in materia di sinistri non è uniforme in tutte le compagnie.

Le indagini condotte attualmente con la SUVA hanno portato alle seguenti informazioni:

- Il gruppo 1 (alto rischio di infezione) secondo l'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) comprende ospedali, laboratori, istituti di ricerca e simili. In questo caso, la copertura LAINF si afferma nelle condizioni specifiche.
- Il gruppo 2 (possibile rischio di infezione) comprende, secondo l'interpretazione della SUVA, le case di riposo e di cura per anziani e le organizzazioni Spitex. Di recente in questo gruppo possono essere incluse anche le istituzioni per le persone con disabilità e per i bambini e i giovani. Anche in questo caso la copertura LAINF viene esaminata caso per caso e, a determinate condizioni, viene concessa copertura. Non sono incluse in questo gruppo le strutture senza assistenza a lungo termine, come gli asili nido per disabili o i centri di assistenza diurna per bambini.
- Il gruppo 3 (gruppi professionali esposti) comprende le persone il cui lavoro non è orientato alla cura di persone affette da coronavirus, ad esempio il personale addetto alle pulizie o alla cucina. Qui non viene riconosciuta alcuna malattia professionale.

Valutazione:

La maggioranza (= più del 50%) della probabilità di infezione deve essere riconducibile in modo conclusivo al contatto tra i dipendenti che si prendono cura dei residenti (compresi quelli che li assistono) e gli stessi residenti che sono risultati positivi al test e ad una malattia effettiva.

L'asticella è stata volutamente fissata in alto per non dover affrontare casi in cui l'infezione non proviene da "fonti professionali" ma, per esempio, dal tempo libero.

- In tali costellazioni, si raccomanda di rivolgersi prima all'assicuratore LAINF. È consigliabile in ogni caso un esame preliminare del caso da parte del broker partner. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'assicuratore LAINF emette una decisione negativa contro la quale può essere presentato un ricorso entro 30 giorni. A seconda delle condizioni (rispetto del termine di notifica di un sinistro), può essere necessario nel frattempo registrarsi presso l'assicuratore dell'indennità giornaliera di malattia, in modo che il caso possa essere risolto adeguatamente in caso di rifiuto del caso da parte dell'assicuratore LAINF.
- Esistono già casi isolati noti che sono stati confermati dall'assicuratore LAINF come malattia professionale. Ciò comporta grandi vantaggi sia per il datore di lavoro (periodo di attesa nella LAINF di soli 2 giorni, sollievo per la statistica dei premi/premi spesso più onerosi dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia) sia per i dipendenti (nessuna franchigia/nessuna franchigia presso la sua cassa malati, prestazioni nettamente migliori in caso d'invalidità o di decesso). Anche se la maggior parte di questi casi è considerata malattia e non è coperta dalla LAINF, è consigliabile annunciare il sinistro alla LAINF per il controllo del singolo caso.

Questo è il ruolo dei broker partner del servizio assicurativo di CURAVIVA Svizzera! Assicurare l'Istituto in base alle necessità e al rischio, previo esame e accordo con la persona responsabile, e fornire sostegno nei momenti di crisi come questi. In modo che le prestazioni dovute siano effettivamente pagate.

I nostri partner



Ares Pagnamenta
Via alle scuole 27
6807 Taverner
Tel. 091 930 99 90
ares@aresinsurance.ch



Alain Bornand
Rue des Vignerons 1a, Case postale 914
1110 Morges 1
Tél. 021 802 54 10, Fax 021 802 54 11
a.bornand@proconseilssolutions.ch



Funk Insurance Brokers
Herr Claudio Grass
Hagenholzstrasse 56, 8050 Zürich
Tel. 058 311 05 78
claudio.grass@funk-gruppe.ch



NEUTRASS-RESIDENZ AG
Herr Pirmin Lang
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 84 22
pirmin.lang@neutrass-residenz.ch